

Causa Oriani c. Italia – Prima Sezione – sentenza 20 giugno 2024 (ricorso n. 312/17)

Giusto processo – Decreto-legge che modifichi la disciplina applicabile a fattispecie oggetto di giudizio in corso – Domanda giudiziale del ricorrente respinta – Violazione dell’art. 6 CEDU – Sussiste.

Diritto di proprietà e alle poste patrimoniali attive – Decreto-legge che modifichi la disciplina applicabile a fattispecie oggetto di giudizio in corso – Domanda giudiziale del ricorrente respinta, anche per la parte inerente ai compensi reclamati in giudizio – Violazione dell’art. 1 Prot. 1 – Sussiste.

Viola l’art. 6 CEDU, sotto il profilo del giusto processo e della parità delle armi, un intervento legislativo (attuato con decreto-legge) che, modificando la disciplina giuridica dei requisiti per essere nominati commissari straordinari alla gestione di un ente locale, incida sulla revoca di un commissario, impugnata innanzi al TAR.

Viola l’art. 1 Prot. 1, sotto il profilo dell’illegittima privazione del compenso, un intervento legislativo (attuato con decreto-legge) che, modificando la disciplina giuridica dei requisiti per essere nominati commissari straordinari alla gestione di un ente locale, incida sulla revoca di un commissario e lo privi delle somme che gli sarebbero state dovute nel prosieguo dell’incarico.

Fatto. Nel 2008, con il decreto legge n. 112 (art. 78) erano state introdotte disposizioni per una gestione separata del debito del comune di Roma. In pratica, la consiliatura appena avviata poteva “ripartire da zero”, mentre il debito pregresso poteva essere affidato a un commissario straordinario, nominato con d.P.C.M., che avrebbe gestito il piano di rientro¹.

Con decreto del 5 maggio 2010, tenuto anche presente l’art. 2, commi 195 e 196, della legge finanziaria per il 2010 (la n. 191 del 2009), il Presidente del Consiglio *pro tempore* nominò commissario straordinario il consigliere della Corte dei conti in pensione, Domenico Oriani (qui ricorrente).

Senonché, pochi mesi dopo (il 22 settembre 2010) il medesimo Presidente del Consiglio revocò la nomina del dott. Oriani e nominò in sua vece il dott. (Massimo) V(arazzani) (v. n. 2 della sentenza). Adito il TAR Lazio, il dott. Oriani ottenne l’annullamento del decreto di revoca. Pendente l’appello della parte pubblica, fu emanato il consueto decreto-legge c.d. proroga termini (il n. 225 del 2010), il quale tra l’altro, all’art. 2, comma 7, novellò la legge n. 191 del 2009, prevedendo che per essere nominati commissari della gestione straordinaria del debito di Roma occorreva aver avuto esperienze anche nel settore privato. Queste ultime erano nel *curriculum vitae* di Varazzani e non di Oriani.

Ne derivò un nuovo d.P.C.M. (datato 4 gennaio 2011), che confermò la revoca di Oriani e la nomina di Varazzani. Il ricorrente si rivolse nuovamente al TAR Lazio, il quale sollevò la questione di legittimità della novella introdotta dal decreto legge n. 225. La Corte costituzionale – con la sentenza n. 191 del 2014 – dichiarò l’incostituzionalità della disposizione. Indi, il Consiglio di Stato, presso cui pendeva l’appello dell’Amministrazione sulla prima sentenza del TAR, lo respinse. Allora il Presidente del Consiglio *pro tempore* – con un decreto del 20 gennaio 2015 – confermò la revoca di Oriani e nominò una terza persona (Silvia Scozzese) commissario straordinario.

Innanzi al TAR Lazio, Oriani insistette per la reintegra nelle funzioni e per la corresponsione del corrispettivo non goduto a far data dal 2011. Con una sentenza del 4 novembre 2015, il TAR denegò l’accoglimento della domanda di reintegra e gli accordò il risarcimento del mancato guadagno solo a decorrere dalla sentenza della Corte costituzionale del 2014. Quindi al dott. Oriani furono versati 23 mila euro.

¹ La disciplina del commissariamento del debito straordinario del comune di Roma prevede che il commissario riferisca periodicamente alle Camere. Per ampi ragguagli sulla materia, pertanto, si v. la relazione presentata il 27 settembre 2023, con riferimento all’anno 2022, dal commissario Beltrami (Doc. CC, n. 1).

Di qui il suo ricorso alla Corte di Strasburgo per la violazione degli artt. 6 CEDU e 1 Prot. 1 (v. n. 11 della sentenza).

Diritto. La Prima sezione – in composizione ristretta – ritiene ammissibili e fondate entrambe le censure.

Rifacendosi anche alla sentenza D'Amico *c.* Italia del 2022² (oltre che a numerosi precedenti conformi), la Corte osserva che una legge, la quale intervenga su una lite in corso, può trovare giustificazione solo in un imperativo d'interesse pubblico prevalente. Avendo la Corte costituzionale italiana dichiarato persino illegittima la norma del decreto-legge n. 225 del 2010, la Corte EDU ravvisa la totale mancanza di un simile interesse. E', dunque, violato, l'art. 6 CEDU (v. n. 20 della sentenza).

Circa poi l'art. 1 Prot. 1, la Corte rimarca che, nella revoca dell'incarico, la base giuridica – sempre necessaria per intaccare (sia pure per legittimi motivi) il diritto di proprietà – mancava sin dall'anno 2011, nel quale essa era stata confermata (v. nn. 22-24). Anche questo parametro viene ritenuto violato.

Quanto alla richiesta di equa soddisfazione, il ricorrente aveva domandato quasi 380 mila euro per danni materiali (vale a dire l'ammontare delle somme non percepite nel quinquennio di potenziale mandato da commissario) e 40 mila per danni morali. La Corte ritiene, però, di dover giudicare secondo equità e, a titolo di danno (senza specificazione se materiale o morale), riconosce al ricorrente 120 mila euro. A questa somma aggiunge 10 mila euro di spese.

²In *Quaderno* n. 19 (2022) pag. 94. V. anche Maggio e altri *c.* Italia del 2011, nonché Gusmerini e altri *c.* Italia del 2022.